

PROTOCOLLO D'INTESA
CONCERNENTE INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE
PRESSO LA TENUTA PRESIDENZIALE DI CASTELPORZIANO

Tra

- il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, con sede legale in Roma, Via della Dataria n. 96 – 00187, C.F. 00543100580 (di seguito, “Segretariato Generale”), rappresentato dal Vice Segretario Generale per le attività gestionali, dott. Alfredo Guarra;
 - la Regione Lazio, con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145, C.F. 80143490581 (di seguito, “Regione”), rappresentata dalla Direttrice Generale Ing. Wanda D’Ercole;
 - Roma Capitale, con sede legale in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, - 00186, C.F. 02438750586 (di seguito, “Roma Capitale”), rappresentata dall’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale, dott.ssa Veronica Mammi;
- di seguito indicate, congiuntamente, come “Parti”;

PREMESSO CHE

- la Tenuta presidenziale di Castelporziano (di seguito, “Tenuta”) fa parte della dotazione del Presidente della Repubblica determinata dalla Legge 9 agosto 1948, n. 1077;
- con Decreto del Ministro dell’ambiente 12 maggio 1999, la Tenuta è stata riconosciuta area naturale protetta (riserva naturale statale), ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), sulla base di quanto stabilito con il Decreto Presidenziale 5 maggio 1999, n. 136/N e con le modalità di gestione ivi stabilite;
- presso la Tenuta si svolgono già visite guidate di scolaresche e di altri gruppi organizzati;
- ad avvio del settennato, il Presidente della Repubblica ha espresso l’indirizzo di rendere maggiormente fruibile al pubblico la Tenuta, promuovendo in primo luogo iniziative a carattere sociale e, a tale riguardo, nel quadriennio 2015-2019, sono stati siglati dei protocolli di intesa per la collaborazione tra il Segretariato generale, la Regione e Roma Capitale al fine di ospitare persone con disabilità e anziani, che ha coinvolto strutture e associazioni del territorio di Roma Capitale e limitrofi, selezionati dalla Regione e da Roma Capitale;
- tenuto conto delle competenze attribuite agli enti locali in materia di servizi sociali dalla vigente normativa nazionale e regionale e del comune interesse pubblico alla realizzazione di progetti a favore delle fasce deboli;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
(Collaborazione istituzionale)

1. Il presente Protocollo di intesa regola i rapporti tra il Segretariato Generale, la Regione e Roma Capitale per la promozione di iniziative di carattere sociale presso la Tenuta per l'anno 2021. Le Parti intendono collaborare al fine di realizzare:
 - la sesta edizione del centro estivo diurno in favore di adulti e minori con disabilità, organizzati in gruppi di circa quindici persone, compresi responsabili e accompagnatori, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021.
2. La collaborazione istituzionale oggetto del presente Protocollo è prestata a titolo gratuito.

Art. 2
(Selezione dei gruppi)

1. Roma Capitale è l'ente incaricato di selezionare e indicare i partecipanti ai gruppi che vengono ospitati presso la Tenuta, provenienti dal territorio di Roma Capitale. Per i Comuni limitrofi provvede la Regione nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento, d'intesa con Roma Capitale.
2. La compilazione delle liste dei partecipanti è a cura della Regione e di Roma Capitale. Per ciascun gruppo di partecipanti al centro estivo di cui all'art. 3 deve essere individuato un responsabile tra gli accompagnatori del gruppo stesso.
3. Le stesse liste devono essere compilate sulla piattaforma telematica, appositamente predisposta dal Segretariato Generale, secondo modalità e tempistiche definite dal Servizio rapporti con la società civile e per la coesione sociale (di seguito "Servizio") e previamente comunicate alla Regione e a Roma Capitale.

Al fine della partecipazione, devono essere comunicati, tramite piattaforma telematica, i dati anagrafici delle associazioni, i dati anagrafici degli ospiti, del responsabile del gruppo e di altri accompagnatori, nonché eventuali intolleranze alimentari. Dovranno altresì essere tempestivamente comunicati al Servizio i dati anagrafici dei conducenti degli autoveicoli, unitamente alle targhe.

Tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del successivo art. 6.
4. Gli ospiti, i cui nominativi risultano inseriti nelle liste, dovranno presentarsi all'ingresso della Tenuta muniti di documento di identità valido.

Art. 3
(Attività del centro estivo diurno)

1. I gruppi di partecipanti vengono ospitati nel centro estivo ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con ingresso dalle ore 09:30 ed uscita non oltre le ore 16:00, per 9 settimane, dal 5 luglio al 3 settembre 2021. La presenza di ciascun gruppo è, di norma, prevista continuativamente per una settimana.
2. I trasferimenti dei gruppi, per e dalla Tenuta e all'interno della stessa, devono avvenire con i propri mezzi di trasporto.
3. La permanenza presso il centro estivo è articolata come segue:
 - a) fruizione gratuita delle strutture e dei servizi balneari del Circolo dei dipendenti del Quirinale, ivi inclusi l'utilizzo gratuito dei servizi in spiaggia (ombrelloni, cabine e sedie a sdraio) e la consumazione gratuita dei pasti (colazione, pranzo e merenda pomeridiana) presso le predette strutture;
 - b) in caso di condizioni metereologiche avverse il gruppo d'intesa con il personale del Segretariato Generale potrà avvalersi della villa di Grotta di Piastra;

Art. 4
(Condotta, sicurezza e salute)

1. La Regione e Roma Capitale assicurano che i componenti dei gruppi osservino comportamenti consoni e rispettosi dei luoghi in cui si svolgono le attività di cui al precedente art. 3.
2. Il Segretariato Generale garantisce che i luoghi e le strutture di cui all'art. 3 siano pienamente idonei in relazione agli specifici rischi derivanti dallo svolgimento delle attività. La Regione e Roma Capitale, prima dell'inizio delle attività, verificheranno, previo sopralluogo e sottoscrizione di apposito verbale, l'adeguatezza dei luoghi e delle strutture.
3. I partecipanti all'iniziativa di cui al presente Protocollo di intesa devono attenersi alle prescrizioni del personale del Segretariato Generale, con particolare attenzione agli itinerari da percorrere, alle zone accessibili e alle disposizioni concernenti la sicurezza. A tale riguardo, è parte integrante del presente Protocollo l'allegato A) recante le prescrizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) relativo all'iniziativa di cui all'art. 1
4. Presso lo stabilimento balneare, per l'intero orario giornaliero di apertura dello stabilimento e per l'intera stagione balneare, ai partecipanti al centro estivo è assicurato il servizio di assistenza ai bagnanti a cura di personale specializzato della Polizia di Stato per la sicurezza, la vigilanza e il salvataggio a mare. Inoltre, presso lo stabilimento balneare, per i periodi di rispettivo svolgimento dell'iniziativa disciplinata dal presente Protocollo, è assicurato un presidio di primo soccorso dal Servizio emergenza medica-strutture sanitarie del Segretariato Generale, abilitato all'utilizzo del defibrillatore ivi presente.

5. Resta a carico dei responsabili e/o degli accompagnatori l'obbligo di vigilanza con riguardo a tutte le attività svolte dai gruppi presso la Tenuta.
6. Il Segretariato Generale garantisce la pulizia giornaliera nel rispetto delle misure igieniche raccomandate al fine di assicurare la salubrità dei locali e delle attrezzature.
7. Ai fini dell'osservanza della normativa in materia di prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'accesso alla Tenuta e per la frequentazione degli spazi comuni è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica o dispositivo di protezione di livello superiore. All'ingresso sarà rilevata la temperatura corporea. Verrà, inoltre, richiesta la compilazione di una autocertificazione per la sicurezza sanitaria.

Art. 5 **(Copertura assicurativa)**

1. La Regione e Roma Capitale garantiscono, sotto la loro esclusiva responsabilità, che sono assolti, anche da parte di istituti, associazioni, cooperative e da qualsiasi altro soggetto coinvolto nella formazione e nella gestione dei gruppi, gli obblighi in materia assicurativa, previdenziale e antinfortunistica, previsti dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di lavoro.
2. Il Segretariato Generale ha sottoscritto apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in relazione ai danni ai visitatori all'interno della Tenuta, compresi anche l'arenile e le strutture balneari ivi presenti.
3. In caso di infortunio o incidente occorso al componente di un gruppo, il personale del Servizio, prontamente informato dal responsabile del gruppo, avviserà la Direzione della Tenuta tramite la Sala operativa al numero 06.51098165.
4. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, il Segretariato Generale, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolve il presente protocollo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 6 **(Protezione dei dati personali)**

1. Le Parti trattano i dati personali e sensibili nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati,¹ così come recepita dal Segretariato

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) entrato in vigore il 25 maggio 2018, Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)), Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Generale con il D.P. 15 novembre 2019 n.66/N, solo per le finalità connesse allo svolgimento delle iniziative di carattere sociale presso la Tenuta.

2. La Regione e Roma Capitale si impegnano a fornire ai partecipanti l'formativa sul trattamento dei dati personali prevista dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e a fornire al Servizio la ricevuta dell'avvenuta prestazione del consenso al trattamento stesso.

La Regione e Roma Capitale si impegnano, inoltre, a far sottoscrivere ai partecipanti una liberatoria per consentire l'effettuazione e la pubblicazione di fotografie e/o riprese audio-video, e quindi a raccogliere e trasmettere al Servizio il consenso ricevuto.

Entrambe le dichiarazioni di avvenuta ricezione dei consensi sono trasmesse al Servizio tramite la spunta dell'apposito *check box* previsto nella piattaforma telematica.

Art. 7

(Valutazione degli esiti dell'iniziativa)

1. Al fine di assicurare l'attuazione del presente Protocollo di intesa, è istituito un Comitato di coordinamento composto dai seguenti rappresentanti:

a) *per il Segretariato Generale:*

- *dott.ssa Anna Maria Monorchio, Capo del Servizio rapporti con la società civile e per la coesione sociale;*
- *dott.ssa Giulia Bonella, Capo del Servizio tenuta presidenziale di Castelporziano;*
- *dott.ssa Miryam Muscolo, Servizio Assistenza medica. Coordinamento delle attività sanitarie durante l'emergenza COVID-19*

b) *per la Regione Lazio:*

- *dott. Antonio Mazzarotto, dirigente dell'Area Famiglia, minori e persone fragili - Direzione regionale per l'inclusione sociale;*
- *dott.ssa Federica Parisi, Ufficio del Gabinetto del Presidente della Regione Lazio, Struttura Coordinamento dei Fondi Comunitari F.E.S.R., F.S.E. e F.E.A.S.R.;*

c) *per Roma Capitale:*

- *dott.ssa Raffaella Modafferi, Direttrice della Direzione Benessere e Salute del Dipartimento Politiche Sociali;*
- *dott.ssa Ester Sampaolo, Assistente sociale, responsabile ambito organizzativo e dei procedimenti dell'Ufficio attività culturali, sportive, ricreative e progetti speciali - Area disabilità;*

2. A conclusione dell'iniziativa disciplinata dal presente Protocollo, il Comitato di cui al comma 1, riferisce gli esiti ai rispettivi vertici istituzionali, al fine di consentire alle stesse Parti di valutare eventuali ulteriori iniziative per proseguire la collaborazione istituzionale.

Art. 8
(Recesso)

1. Le Parti hanno diritto di recedere dal presente Protocollo, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, reso in forma scritta e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, con espressa rinuncia ad ogni indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 9
(Foro competente)

1. Tutte le eventuali controversie tra le Parti relative all'esecuzione del presente Protocollo sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Roma,

Per il Segretariato Generale, il Vice Segretario Generale per le attività gestionali

Per la Regione Lazio, la Direttrice Generale

Per Roma Capitale, l'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale